

Rete Oncologica Pazienti Italia

ROPI

Statuto

Art. 1. – Costituzione e sede

E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile con sede in Milano, Via del Gesù n. 17, l'Associazione denominata "Rete Oncologica Pazienti Italia", in breve "ROPI", nel seguito dello statuto denominata anche "Rete".

La Rete è una libera Associazione regolata dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti, e dalle vigenti normative di legge in materia.

La Rete opera in ambito nazionale ed internazionale.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata in lingue diverse dalla lingua italiana.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire sedi secondarie, operative, scientifiche e/o amministrative.

Art. 2. – Scopo e oggetto

La Rete è aconfessionale e apartitica, non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, nel campo di tutto quanto riguarda le malattie oncologiche, nei settori:

- degli interventi e servizi sociali;
- degli interventi e prestazioni sanitarie;
- delle prestazioni socio-sanitarie;
- dell'educazione istruzione e formazione professionale, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

nonché

- della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

al fine preminente di coordinare, tutelare, rappresentare, promuovere e supportare gli enti e le associazioni sue associate, che operano a favore dei malati di cancro, lungoviventi oncologici, guariti dal cancro, loro familiari o persone in relazione con i predetti, e le loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

A tal fine, avvalendosi anche di prestazioni volontarie e gratuite, la Rete potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- offrire agli enti associati ogni genere di supporto e tutela dinanzi alle Istituzioni e alle autorità politiche ed amministrative nell'interesse dei loro associati;
- coordinare le attività degli enti associati per creare quella sinergia necessaria a facilitare il raggiungimento degli scopi comuni;
- rappresentare i suoi associati (le associazioni di pazienti oncologici e gli enti che operano a loro favore) e le loro istanze nei confronti delle Istituzioni sanitarie regionali, nazionali e europee allo scopo di accrescerne la rappresentatività;
- sensibilizzare le Istituzioni di governo centrale e regionale, e tutti i soggetti istituzionali della sanità sui problemi quotidiani e sui programmi di gestione delle risorse, delle strutture di assistenza e prevenzione, dei percorsi diagnostico-assistenziali dei pazienti oncologici;

- promuovere qualsiasi iniziativa volta a sollecitare l'attenzione pubblica sulla situazione dei soggetti tutelati dagli enti associati;
- promuovere l'informazione su temi oncologici a pazienti oncologici e cittadini (prevenzione, diagnosi, terapia, follow up, riabilitazione, gestione degli effetti collaterali a breve, medio e lungo termine);
- promuovere l'accesso uniforme sul territorio nazionale alla miglior cura per il paziente oncologico (dalla diagnosi, alla terapia, al follow up, alla gestione degli effetti collaterali, alla gestione dei lungo sopravvissuti, al fine vita), anche dando sostegno alle attività delle Reti Oncologiche Regionali;
- promuovere la formazione dei pazienti per inserimento nei Comitati etici, nei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), nelle commissioni delle Reti Oncologiche Regionali, nei gruppi stesura protocolli clinici e traslazionali, nei consigli di amministrazioni di enti che lo richiedano;
- promuovere la prevenzione primaria, secondaria e terziaria tra i cittadini e i pazienti oncologici;
- promuovere campagne sui corretti stili di vita;
- promuovere, favorire e realizzare incontri, convegni, corsi di formazione per affrontare problemi di interesse oncologico (prevenzione, diagnosi, terapia) e di interesse sociale per i pazienti oncologici;
- promuovere la cultura dell'assistenza oncologica improntata sull'umanizzazione del rapporto medico-paziente e al rispetto della piena dignità del paziente;
- promuovere, favorire, sostenere e contribuire a realizzare la ricerca nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura e modelli assistenziali di tutte le patologie oncologiche;
- istituire o finanziare borse di studio per medici, infermieri, ricercatori e operatori che svolgono la loro attività in campo oncologico per ricerche inerenti agli ambiti sopra specificati in Italia e all'estero;
- promuovere una assistenza adeguata ai pazienti cronici, lungo-sopravvissuti e guariti con una corretta integrazione tra ospedale e territorio al fine di permettere ai malati un ritorno alla vita affettiva e lavorativa, eliminando stigma e discriminazioni;
- promuovere l'organizzazione assistenziale e clinica delle malattie oncologiche, che hanno evidenziato aspetti critici durante e dopo la fase di emergenza Covid-19, realizzando proposte organizzative per una gestione dei pazienti oncologici con particolare riferimento ad una corretta integrazione ospedale- territorio.

La Rete può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Rete potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessari, purché coerenti con gli scopi istituzionali. Con le medesime limitazioni potrà inoltre aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni nazionali ed internazionali operanti nei propri settori di attività o affini, e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché istituire altre Fondazioni, Associazioni, sezioni, unità o filiali, e assumere partecipazioni, anche costituendo o concorrendo alla costituzione degli enti.

Art. 3. – Durata

La Rete ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi dei successivi articoli del presente statuto.

Art. 4. – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori:

- FONDAZIONE AIOM;

- ASSOCIAZIONE PAZIENTE ONCOLOGICO OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA NEGRAR ONLUS;
- ASSOCIAZIONE VIVERE SENZA STOMACO SI PUO' – ODV;
- ONCONAUTI APS.

Art. 5. – Associati

La Rete è costituita da tutti i Soci Fondatori e successivamente è aperta ad esaminare le richieste di adesione degli enti pubblici e privati profit e non profit che operano a favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro, nonché dei loro familiari o persone in relazione con i predetti.

La partecipazione alla associazione è a tempo indeterminato, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che delibera in ordine all'ammissione entro novanta giorni.

La decisione di rigetto va motivata.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, ai documenti richiesti, alle modalità per esaminare le domande di ammissione e alla relativa procedura.

Il rapporto associativo può sciogliersi per recesso o per esclusione; in ogni caso lo scioglimento del rapporto associativo non comporta alcun diritto in capo all'associato di ripetere quanto versato alla Rete a qualunque titolo.

Il recesso va comunicato al Presidente con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione e da quel momento è da ritenersi efficace.

Il recesso non estingue i rapporti obbligatori originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso; pertanto l'associato che recede è tenuto al versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente agli obblighi derivante dalla sua qualità di associato o anche per gravi motivi. Sono considerati motivi di esclusione i casi di apertura di procedure di liquidazione, o di procedure concorsuali anche stragiudiziali degli enti associati, nonché i casi di trasformazione, fusione e scissione.

L'esclusione va motivata. A decorrere dalla comunicazione all'interessato, la delibera di esclusione sospende i diritti di partecipazione dello stesso associato.

Gli Associati sono tenuti a versare alla Rete l'eventuale quota associativa annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati devono condividere le finalità della Rete. L'appartenenza alla Rete ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati ad accettare e rispettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti, nonché le deliberazioni dei competenti organi della Rete.

La Rete garantisce a tutti gli Associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli Associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per lo scioglimento della Rete.

Tutti gli Associati hanno diritto ad accedere, in persona di chi all'uopo dagli stessi designato o candidato, alle cariche associative.

Art. 6. – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio della Rete è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Rete a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimo-

nio;

- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio Direttivo disponga di destinare a incremento del patrimonio.

La Rete attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

- dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
- dalle eventuali quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Rete a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio Direttivo;
- dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7. – Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea degli Associati è riunita obbligatoriamente dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, ogni anno entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere depositato a cura del Tesoriere o, in caso di sua mancanza, del Presidente presso la sede della Rete entro i 5 giorni precedenti la seduta di approvazione per poter essere consultato da ogni Associato. All'uopo, dietro specifica richiesta, il bilancio potrà essere inviato all'Associato richiedente a mezzo posta elettronica.

Art. 8. – Organi

Gli organi della Rete sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d. il Comitato Scientifico;
- e. l'Organo di Controllo Interno, se nominato.

La Rete può nominare un Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti.

Le cariche di cui ai punti b), c) e d) sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, per lo svolgimento di qualsiasi attività inerente alle incombenze d'ufficio.

I membri dell'Organo di Controllo Interno e il Revisore Unico percepiscono un emolumento stabilito sulla base di quanto deliberato all'atto della nomina o, in mancanza, quantificato sulla base di quanto già previsto dalle ultime tariffe professionali approvate dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche se non più vigenti.

Art. 9. – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da un rappresentante per ogni Associato (Socio Fondatore o Associato ammesso successivamente alla costituzione) in persona di chi all'uopo designato – una

tantum o volta per volta – dagli organi direttivi degli Associati o, in mancanza, in persona del legale rappresentante dell'Associato.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse fino a due deleghe per Associato presente.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea degli Associati si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un decimo degli Associati con specifica indicazione degli argomenti da trattare, sempreché rientrino nelle competenze dell'Assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea convocata per deliberare su modifiche statutarie, oppure sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno il trenta per cento degli associati in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Le delibere inerenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sono assunte con voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Associati si riunisce dietro convocazione del Presidente, che deve avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica), indicante data, luogo ed ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno della stessa. L'avviso deve essere inviato o consegnato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti risultanti dal libro Associati, se istituito, o comunicati dall'Associato nella domanda di adesione o in altro documento inviato. Gli Associati sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

Hanno diritto al voto solo gli Associati in regola con il versamento delle eventuali quote associative. Le Assemblee si intendono validamente costituite, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità degli Associati, la maggioranza degli amministratori e almeno un sindaco, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero, nei limiti *infra* stabiliti;
- approva il bilancio annuale;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il regolamento inerente i lavori assembleari;
- può nominare, quando lo riterrà opportuno, l'Organo di controllo interno dopo averne determinato il numero dei componenti;
- può nominare, quando lo riterrà opportuno, l'Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, o ad essa demandato dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Diretti-

vo all'uopo designato dallo stesso Consiglio. A sua volta il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante, e quindi depositato presso la sede della Rete per poter essere consultato da ogni Associato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato all'Associato richiedente a mezza posta elettronica.

E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Art. 10. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'ente è formato da quattro Consiglieri la cui carica è a tempo indeterminato.

L'assemblea degli associati che deve approvare il bilancio chiuso nel quinto esercizio della loro nomina dovrà nominare altri cinque membri del Consiglio direttivo. A decorrere da quel momento il Consiglio Direttivo sarà formato da nove membri, quattro dei quali di nomina di ciascuno dei quattro Fondatori in sede di costituzione, i quali resteranno in carica a tempo indeterminato e i restanti cinque di nomina assembleare.

Ai fini della elezione dei membri da parte dell'Assemblea, ogni Associato – Socio Fondatore o Associato successivo – può proporre all'Assemblea elettiva uno o più candidati. Non sono accettate candidature che non siano proposte dagli Associati.

Nel caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio nel corso del mandato:

- se si tratta di un membro designato da un Socio Fondatore, il medesimo socio Fondatore provvederà a designare il nuovo membro,
- se si tratta di un membro eletto dall'Assemblea, subentrerà il primo dei non eletti. In mancanza verranno indette nuove elezioni affinché la stessa Assemblea nomini un nuovo membro, scelto fra i candidati all'uopo proposti dagli Associati.

I consiglieri così nominati restano in carica il tempo di durata del Consiglio in essere al momento della loro nomina.

Tutti i Consiglieri successivi ai primi quattro nominati in sede di costituzione della Rete, da chiunque nominati, durano in carica la durata della consiliatura che è di quattro anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'amministrazione della Rete per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Rete è affidata al Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.

Fanno parte dei compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- stabilire l'importo annuale della quota associativa;
- approvare il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità di esecuzione del presente statuto, anche tramite appositi ordinamenti e procedure interne per regolare il funzionamento della Rete in relazione a specifici processi operativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, dal consigliere più anziano di età nel caso il Presidente debba ancora essere nominato, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione – indicante data, luogo ed ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione – deve avvenire con almeno sette giorni di preavviso, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica o comunque con mezzi che assicurino la prova della ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con almeno quattro giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei suoi componenti e degli aventi diritto a partecipare e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non è prevista la possibilità di delega.

Il Presidente della riunione nomina un Segretario verbalizzante della riunione che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto da entrambi, e quindi depositato presso la sede della Rete per poter essere consultato da ogni componente del Consiglio Direttivo o Associato. Dietro specifica richiesta, il verbale potrà essere inviato al componente del Consiglio Direttivo o all'Associato richiedente a mezza posta elettronica.

Art. 11. – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Rete a tutti gli effetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti designati dai Soci Fondatori, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Rete; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.

La rappresentanza della Rete in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Rete di fronte ai terzi e la firma sociale (comprendente della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente del Consiglio Direttivo per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato.

La rappresentanza dell'associazione spetta pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti dei poteri così delegati.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive generali consiliari. Le decisioni così adottate dovranno essere successivamente sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 12.—Vice Presidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Art. 13. – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto.

Il Segretario collabora con il Presidente nel redigere l'agenda delle riunioni del Consiglio, tiene i rapporti organizzativi con gli Associati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture

della Rete,

Art. 14. – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto.

Il Tesoriere gestisce le disponibilità economiche della Rete, può operare – unitamente ma disgiuntamente dal Presidente – sui conti bancari della Rete procedendo agli incassi e ai pagamenti, e redige il bilancio consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea per l'approvazione, previa condivisione con il Consiglio Direttivo.

Art. 15. – Organo di Controllo Interno

L'Organo di controllo Interno è formato da uno a tre componenti, aventi i requisiti di cui all'art. 2397 co 2 secondo periodo.

L'Organo è nominato dall'Assemblea degli Associati tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando obbligatorio per legge.

L'Assemblea ne stabilisce il numero e – nel caso l'Organo sia composto da tre componenti – ne designa il Presidente.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso di cessazione di un componente dell'Organo durante il mandato, l'Assemblea degli Associati provvede al suo reintegro. Il nuovo componente rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del componente che egli ha sostituito.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti

Nel caso in cui l'Assemblea degli Associati lo ritenga opportuno, potrà essere effettuato anche il controllo contabile. All'uopo l'Assemblea nominerà un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata anche all'Organo di controllo qualora tutti i suoi componenti siano revisori dei conti, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 17. – Scioglimento e devoluzione patrimonio

Nel caso in cui per lo scioglimento della Rete si renda necessaria la fase di liquidazione, l'Assemblea che lo ha deliberato provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della Rete, l'eventuale patrimonio residuo, una volta soddisfatte tutte le eventuali passività, verrà devoluto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, in proprio o per delega, ad altre associazioni o enti con finalità analoghe o comunque volte a favore dei malati di cancro, lungoviventi oncologici, guariti dal cancro, loro familiari o persone in relazione con i predetti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18. – Avanzi della gestione

La Rete ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Rete, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19. – Norma di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, e dagli eventuali regolamenti si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

f.to: Stefania Gori

f.to: Fabrizio Nicolis

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 23 dicembre 2020

F.to: MARIA NIVES IANNACCONI NOTAIO